



Bollettino ministeriale bavarese

BayMBI. 2020 N. 130

24 marzo 2020

2126-1-4-G

Ordinanza bavarese sulla limitazione provvisoria degli spostamenti a fronte della pandemia di Coronavirus

del 24 marzo 2020

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG) del 20 luglio 2000 (Gazzetta ufficiale federale I p. 1045) modificata dall'art. 1 della Legge del 10 febbraio 2020 (Gazzetta ufficiale federale I p. 148), congiuntamente all'art. 9 n. 5 della Ordinanza sulle deleghe (DelV) del 28 gennaio 2014 (Gazzetta GVBI. p. 22, BayRS 103-2-V) modificata con l'ordinanza del 13 gennaio 2020 (Gazzetta GVBI. p. 11), il Ministero della Salute bavarese ordina quanto segue:

§ 1

Limitazione provvisoria degli spostamenti a fronte della pandemia di coronavirus

(1) 1Si richiede a tutti di ridurre al minimo indispensabile i contatti fisici e sociali con altre persone al di fuori del proprio nucleo familiare. 2Ove possibile, mantenere una distanza minima di 1,5 m tra due persone.

(2) 1Sono vietate le attività di ristorazione di ogni tipo, 2ad esclusione dell'asporto e delle consegne a domicilio.

(3) Sono vietate le visite presso:

a) ospedali e istituti di cura e riabilitazione in cui vengono fornite cure mediche paragonabili a quelle degli ospedali (strutture ai sensi dell'art. 23 par. 3 n. 1 e 3 della Legge per la protezione contro le infezioni - IfSG). È fatta eccezione per i reparti di maternità e pediatria per i parenti più stretti, i reparti palliativi e gli ospizi,

b) strutture di ricovero ai sensi dell'art. 71 par. 2 del Libro Undicesimo del Codice sociale (SGB XI),

c) strutture per persone con disabilità ai sensi dell'art. 2 par. 1 del Libro Nono del Codice sociale (SGB IX), nelle quali l'assistenza e gli interventi di supporto all'integrazione sociale siano prestati continuativamente giorno e notte,

d) comunità di pazienti assistiti in regime ambulatoriale ai sensi dell'art. 2 par. 3 della Legge sulla qualità di vita nelle strutture di cura (PfleWoqG) con finalità di trattamento intensivo extra-clinico (strutture comunitarie per il trattamento intensivo), nelle quali si svolgono servizi ambulatoriali di assistenza ai sensi dell'art. 23 par. 6a della Legge per la protezione contro le infezioni (IfSG) e

e) case di riposo e residenze per anziani.

(4) È consentito lasciare la propria abitazione solo in presenza di validi motivi.

(5) Nello specifico, si considerano validi motivi:

a) l'esercizio di attività professionali;

b) la fruizione di servizi di assistenza medica e veterinaria (ad es. visita da un medico, cure mediche; le donazioni di sangue sono espressamente consentite) nonché visite presso professionisti del settore assistenziale, nella misura in cui ciò sia urgentemente necessario dal punto di vista medico (ad es. psicoterapeuti e fisioterapisti);

c) uscite volte all'approvvigionamento di beni di prima necessità (per es. per recarsi nei negozi di generi alimentari, di bevande, negozi di prodotti per animali, vendite per corrispondenza, farmacie, drogherie, negozi

di forniture mediche, ottici, audioprotesisti, banche e sportelli bancomat, uffici postali, stazioni di servizio, autofficine, tintorie e consegna di documenti per il voto per corrispondenza). Non rientra nei fabbisogni indispensabili la fruizione di altri servizi quali, ad esempio, quelli forniti dai parrucchieri,

- d) le visite a partner, anziani, malati o persone con disabilità (al di fuori delle strutture previste) e l'esercizio del diritto di custodia dei figli nella rispettiva area privata;
- e) l'accompagnamento di persone bisognose di sostegno e minori;
- f) l'accompagnamento delle persone in fin di vita e i funerali nella cerchia familiare più stretta;
- g) sport ed esercizio fisico all'aria aperta, tuttavia esclusivamente in solitaria o con i membri della propria famiglia, senza ritrovarsi in gruppo e
- h) le azioni necessarie per la cura degli animali.

(6) 1La polizia è tenuta a controllare l'osservanza della limitazione imposta per gli spostamenti. 2In caso di controllo, l'interessato dovrà fornire motivazioni valide e credibili.

(7) Sono fatte salve ulteriori disposizioni delle autorità sanitarie locali.

§ 2 **Entrata in vigore, scadenza**

La presente ordinanza entra in vigore in data 21 marzo 2020 e scadrà il giorno 3 aprile 2020.

Monaco di Baviera, 24 marzo 2020

Ministero della Salute bavarese

Il Ministro Melanie Huml

Note legali

Organo pubblicante:

Cancelleria di Stato bavarese, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 Monaco di Baviera
Indirizzo postale: Casella postale 220011, 80535 Monaco di Baviera
Telefono: +49 (0)89 2165-0, E-mail: direkt@bayern.de

Realizzazione tecnica:

Biblioteca di Stato bavarese, Ludwigstraße 16, 80539 Monaco di Baviera

Stampa:

Istituto di pena di Landsberg am Lech, Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech
Telefono: +49 (0)8191 126-725, Telefax: +49 (0)8191 126-855, E-mail: druckerei.betrieb@jva-il.bayern.de

ISSN 2627-3411

Nota sulla pubblicazione/Condizioni di acquisto:

La pubblicazione della Gazzetta ministeriale bavarese (BayMBI.) avviene secondo necessità; il giorno di pubblicazione è il mercoledì. Essa viene pubblicata in Internet sulla piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* www.verkuendung.bayern.de. Il documento elettronico ivi pubblicato in formato PDF/HTML costituisce la versione ufficiale promulgata. La piattaforma di pubblicazione *Verkündungsplattform Bayern* è uno strumento gratuito liberamente accessibile. È possibile fare richiesta delle gazzette in formato cartaceo a pagamento presso l'istituto di pena di Landsberg am Lech. Per maggiori informazioni sulle condizioni di acquisto, si invita a consultare la piattaforma *Verkündungsplattform Bayern*.